



*Città di Pontida*

Provincia di Bergamo

# **REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Sommario**

- **Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- **Art. 2 - Soggetto attivo**
- **Art. 3 - Soggetti passivi**
- **Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**
- **Art. 5 - Variazione dell'aliquota**
- **Art. 6 - Modalità di versamento**
- **Art. 7 - Esenzioni**
- **Art. 8 - Funzionario responsabile**
- **Art. 9 - Sanzioni e interessi**
- **Art. 10 - Efficacia**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18.10.2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27.07.2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita –a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, L. 16.06.1998 n. 191– dall'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13.05.1999 n. 133 e dall'art. 6, comma, 12 L. 23.12.1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. n. 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pontida, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i..

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pontida alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è fissata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 5, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5 - Variazione dell'aliquota**

L'aliquota è pari allo 0,6%, salvo modifiche deliberate, per gli anni successivi al 2007, dalla Giunta Comunale.

## **Art. 6 - Modalità di versamento**

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28.09.1998 n. 360.

## **Art. 7 - Esenzioni**

La Giunta Comunale può stabilire di esentare dal versamento dell'addizionale I.R.PE.F. i contribuenti aventi un reddito inferiore all'importo determinato con apposita deliberazione.

## **Art. 8 - Funzionario responsabile**

Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 9 - Sanzioni e interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo od acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai DD.Lgs. nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Art. 10 - Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, a far data dal **1° gennaio 2007**.